



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Pozzallo

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

V.le medaglie d'oro di lunga navigazione s.n.c. – 97016 Pozzallo (RG) – Tel. 0932/953327

E-mail: cppozzallo@mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo

ORDINANZA

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORMEGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI POZZALLO”

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo di Pozzallo:

- VISTI:** l'art. 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 209 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- VISTO:** l'art. 14 della legge n. 84/1994 e ss.mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 352/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14/01/2019 con il quale, dando applicazione al comma 1 quater dell'art. 14 L. n. 84/94, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso a Pozzallo dalla Società Cooperativa Gruppo ormeggiatori dei Porti di SIRACUSA e POZZALLO;
- VISTE:** le circolari n. 17729 del 03.07.2018 e n. 20020 del 25.07.2018 con le quali il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha dato indicazioni per l'applicazione del comma 1 quinquies dell'articolo 14 della legge n. 84/94;
- VISTO:** l'atto notarile Repertorio n. 75274 – Raccolta n. 22481 in data 27.06.2023 con cui è stata perfezionata la fusione per incorporazione della Società Cooperativa/Gruppo barcaioli di Siracusa nella “Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori di Siracusa”;
- VISTO:** il Disp. Prot. n. 25502 del 04.10.2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha trasmesso lo schema tipo di ordinanza per l'approvazione del regolamento locale di ormeggio;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 16/2019 emanata 22.03.2019, con il quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento locale del servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel porto di Pozzallo”;
- VISTA:** la nota prot. n. 14579 in data 30.06.2023, con la quale il “Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Complesso portuale di Siracusa e Pozzallo S.C.A.R.L.” - sorta a seguito della fusione per incorporazione della società “Gruppo Barcaioli del Complesso portuale di Siracusa società cooperativa” nella società “Gruppo Ormeggiatori del Complesso portuale di Siracusa società cooperativa” - ha richiesto a questa Capitaneria di porto e alla Capitaneria di porto di Siracusa, ciascuno per gli aspetti di competenza, l'avvio del procedimento amministrativo per la fusione dei due Gruppi, l'approvazione dello Statuto e dei Regolamenti di servizio e interno, allegando in bozza la relativa documentazione;
- VISTA:** la nota assunta a prot. n. 13323 in data 06.07.2023, con la quale la Capitaneria di Porto di Siracusa ha trasmetto la nota prot. n. 14579 del “Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Complesso portuale di Siracusa e Pozzallo S.C.A.R.L.”;
- VISTA:** la nota assunta a prot. n. 14922 in data 25.07.2023, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha espresso il proprio parere favorevole;
- VISTA:** la nota prot. n. 16707 in data 14.08.2023 di questa Autorità Marittima, con la quale ha espresso il proprio nulla osta in merito alla definizione del procedimento di riorganizzazione del servizio di ormeggio e battellaggio;

- TENUTO CONTO:** del fatto che nell'ambito del regolamento locale del servizio occorre fra l'altro determinare il numero degli ormeggiatori necessario per lo svolgimento del servizio da iscrivere nel registro;
- CONSIDERATO:** che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta esplicitazione dell'esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il costante presidio degli ormeggi, l'immediato intervento per il salvataggio delle persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta dell'Autorità marittima;
- TENUTO CONTO:** delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro il cui rispetto impone la costituzione di squadre composte da un congruo numero di ormeggiatori;
- VISTI:** i criteri e meccanismi tariffari stabiliti per il servizio di ormeggio con circolare n. 15191 del 20 dicembre 2006 e ss. mm. e ii. ai sensi del comma 1 bis dell'art. 14 della L. n. 84/94 che tengono conto della prevalenza nell'organizzazione del servizio della componente professionale rispetto a quella dei mezzi funzionali allo svolgimento del servizio;
- TENUTO CONTO:** dell'esigenza di contemperare i costi del servizio con le necessità organizzative relative alla sicurezza delle navi e del porto con l'obiettivo di fornire un servizio efficiente che garantisca gli standard di sicurezza individuati dall'Autorità marittima al minor costo per l'utenza e che in tal senso l'attuale numero di 25 (venticinque) ormeggiatori si è rivelato adeguato;
- CONSIDERATO:** che, viste l'obbligatorietà e l'universalità del servizio reso, risulta necessaria una gestione unitaria e coordinata degli ormeggiatori, nel rispetto della previsione del comma 1 quinquies dell'art. 14 della L. n. 84/94 anche al fine di razionalizzare e ottimizzare la loro operatività, tenendo conto delle caratteristiche delle infrastrutture portuali e la natura del traffico portuale, evitando onerose duplicazioni di investimenti;

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento per il servizio di ormeggio nel porto e nella rada di Pozzallo" (allegato), che entra in vigore dalla data odierna.

Articolo 2

Dalla stessa data sono abrogate le disposizioni impartite con l'Ordinanza n. 16 datata 22.03.2019 con la quale è stata approvato e reso esecutivo il "Regolamento locale del servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel porto di Pozzallo", ed ogni altra disposizione contrastante con la presente.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione sulla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/pozzallo, nonché, attraverso l'opportuna diffusione agli interessati.

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro e più grave reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Pozzallo, (vedasi stringa in alto in prima pagina)

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Stefania MILIONE
(documento elettronico firmato digitalmente
D.lgs n°82 del 07/03/2005)